

Verso Vaduz: piccoli e grandi passi della parità di genere nel Principato del Liechtenstein*

di Angelica Gerosa

Abstract: To Vaduz: small and large steps towards gender equality in the Principality of Liechtenstein – For a long time, in Liechtenstein there wasn't equality between men and women: women hadn't right to vote and were formally discriminated. Once gender equality was introduced, it was recognized as an institution of formal equality. Only supranational legislation, in particular the Convention on the Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW), introduced a principle of substantive equality.

Keywords: *gender discrimination; women's rights; CEDAW; gender equality; equality principle.*

1. La complicata definizione del concetto “parità di genere” alla luce della Costituzione del Principato del Liechtenstein e della normativa sovranazionale

1009

Esigenze di coerenza logica impongono di circoscrivere, anzitutto, l'ambito di ricerca del presente lavoro attraverso l'individuazione della definizione dell'inflazionato e fumoso concetto della “parità di genere”, alla luce della disciplina nazionale e della normativa sovranazionale cui il Liechtenstein ha aderito. Solo successivamente si potrà analizzare se esso sia o meno stato attuato nel Principato.

In via di prima approssimazione si può affermare che vi è parità di genere laddove sia stata eliminata ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, che, dunque, vengono a trovarsi su un piano di perfetta uguaglianza rispetto agli uomini.

Questa nozione sconta a sua volta la problematica dell'identificazione di che cosa siano queste discriminazioni che lo Stato è tenuto a eliminare: nemmeno esse sono definite nella Costituzione del Principato del

* L'Autrice ringrazia la Professoressa Patricia Schiess per i preziosi consigli forniti durante la redazione del presente contributo.

Liechtenstein¹ né, a ben vedere, in altre norme sovranazionali dalla portata fondamentale².

Il significato del termine “discriminazione” non è stabilito nel Patto sui diritti civili e politici del 1966, cui il Liechtenstein ha aderito il 10 dicembre 1998 (entrato in vigore il 10 marzo 1999), sebbene esso includa vari riferimenti alla discriminazione nei confronti delle donne, in particolare all’art. 3, in cui si riconoscono uguali diritti agli uomini e alle donne nel godimento dei diritti civili e politici previsti nel Patto, e all’art. 2.1, che prescrive agli Stati aderenti di assicurare il godimento dei diritti del Patto senza distinzioni di razza e sesso. Il concetto non è debitamente circoscritto nemmeno nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata dal Principato nel 1982, sebbene essa preveda diversi riferimenti al divieto di discriminazione³ ed un Protocollo specificamente ad esso dedicato⁴. Medesime considerazioni, infine, possono farsi con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti umani, che, pure, agli articoli 7 e 23 contiene dei divieti di discriminazione.

Per cogliere la definizione di discriminazione, allora, occorre guardare alla fonte normativa per eccellenza in materia di parità di genere e cioè alla Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979⁵ e ratificata dal Principato del Liechtenstein a seguito della sua entrata nell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1990.

¹ Vi è oggi una compiuta definizione della nozione di discriminazione all’art. 3 Legge sull’uguaglianza del 10 marzo 1999 (GLG), che costituisce l’approdo di un lungo percorso di adeguamento del Liechtenstein alle normative sovranazionali in tema di parità di genere e, per questo motivo, verrà trattata successivamente (paragrafo 3).

² Per un approfondimento della definizione di discriminazione si veda S. PITTO, “Nomina nuda tenemus”. *Riflessioni sulla garanzia del principio di uguaglianza a partire dalla nozione di “discriminazione” della CEDAW*, in questa *Rivista*, 1-2021.

³ Articolo 14, divieto di discriminazione: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

⁴ Cioè il Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 settembre del 2000 e che, al primo articolo rubricato *divieto generale di discriminazione*, stabilisce: «Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. 2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1».

⁵ Per un approfondimento si veda la sezione monografica dedicata alla CEDAW, in questa *Rivista*, 1-2021, <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/issue/view/47>.

Ai sensi dell'art. 1 di detta Convenzione «l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna»⁶. Questa norma deve essere letta in modo integrato con le raccomandazioni⁷ del Comitato della CEDAW⁸, che ha progressivamente esteso il concetto sia alla discriminazione diretta che a quella indiretta⁹, alle discriminazioni trasversali (o per intersezione)¹⁰ e, attraverso

⁶ Il fatto che la CEDAW, a differenza delle altre normative sovranazionali citate, esplicitamente preveda la definizione di "discriminazione" «appare una scelta consapevolmente orientata nel senso di predisporre un modello di tutela a partire non già dal principio di uguaglianza e da una visione ad esso strumentale del divieto di discriminazione, alla stregua di quanto previsto dai principali strumenti internazionali. La CEDAW, infatti, sembra muovere dalla nozione di discriminazione nei confronti della donna in sé e per sé considerata, vedendo in essa una forma strutturale di limitazione dell'uguaglianza della donna». Così S. Pitto, *op. cit.*, 9-10.

⁷ Di particolare rilevanza: *General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* del 16 dicembre 2010. Per la versione in lingua inglese: <https://www.refworld.org/docid/4d467ea72.html>.

⁸ Il Comitato è un organismo di controllo, istituito ai sensi dell'art. 17 CEDAW, che invia raccomandazioni agli Stati aderenti sull'applicazione e sulla interpretazione della Convenzione, garantendo così un costante adeguamento delle disposizioni della CEDAW e la verifica della sua concreta attuazione.

⁹ Cioè quelle misure che, pur applicandosi indistintamente a uomini e donne, comportano un effetto sostanzialmente discriminatorio a danno di queste ultime in ragione di ineguaglianze pre-esistenti non considerate dalla misura stessa. Il paragrafo n. 16 della *Recommendation no. 28* prevede: «*States parties shall ensure that there is neither direct nor indirect discrimination against women. Direct discrimination against women constitutes different treatment explicitly based on grounds of sex and gender differences. Indirect discrimination against women occurs when a law, policy, programme or practice appears to be neutral in so far as it relates to men and women, but has a discriminatory effect in practice on women because pre-existing inequalities are not addressed by the apparently neutral measure. Moreover, indirect discrimination can exacerbate existing inequalities owing to a failure to recognize structural and historical patterns of discrimination and unequal power relationships between women and men*».

¹⁰ Cioè quelle forme di discriminazione basate su un cumulo – difficilmente separabile – di fattori: condizione che affligge in particolare le donne LGBTI (lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali), ma anche le donne disabili, migranti e appartenenti a minoranze etniche culturali e religiose. Il paragrafo n. 18 della *Recommendation no. 28* prevede: «*Intersectionality is a basic concept for understanding the scope of the general obligations of States parties contained in article 2. The discrimination of women based on sex and gender is inextricably linked with other factors that affect women, such as race, ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and gender identity. Discrimination on the basis of sex or gender may affect women belonging to such groups to a different degree or in different ways to men. States parties must legally recognize such intersecting forms of discrimination and their compounded negative impact on the women concerned and prohibit them. They also need to adopt and pursue policies and programmes*

un'interpretazione estensiva, ricomprendente tutti quei diritti che si ricollegano al raggiungimento della uguaglianza tra uomini e donne¹¹.

Posto che, dunque, la parità di genere comporta l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, anche di quelle più "subdole" e celate, il Comitato ha anche precisato: «*States parties are under an obligation to respect, protect and fulfil the right to nondiscrimination of women and to ensure the development and advancement of women in order that they improve their position and implement their right of de jure and de facto or substantive equality with men*»¹², così espressamente chiarendo che il raggiungimento della parità di genere impone l'adozione di una serie di misure attive di "uguaglianza differenziata"¹³.

2. L'uguaglianza formale e la (recente) attenzione alla "questione femminile" nella Costituzione del Principato del Liechtenstein

Dato che, come si è visto sopra, la parità di genere è un istituto di uguaglianza sostanziale, occorre ora studiare se esso, in Liechtenstein, abbia o meno copertura costituzionale.

La Costituzione del Principato, nella versione originaria del 1921, prevedeva (e prevede tutt'oggi) all'art. 31, originariamente composto dal solo primo comma, che «Tutti i cittadini del Principato sono uguali davanti alla legge. Gli uffici pubblici sono loro egualmente accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge».

In passato si è molto discusso sulla portata di questa disposizione e sulla sua idoneità ad assicurare l'uguaglianza tra donne e uomini. Da un lato si rilevava che essa fosse una disposizione sufficiente per garantire la parità di trattamento, dato che tra "tutti i cittadini" certamente potevano rientrare anche quelli di sesso femminile. Si sosteneva, così, che non fosse necessario un intervento *ad hoc* per affermare la parità di genere¹⁴. Tuttavia, dall'altro lato, si rilevava che tale disposizione veniva di fatto applicata in senso restrittivo, limitando la portata della norma alla garanzia dei pari diritti tra i soli cittadini uomini.

designed to eliminate such occurrences, including, where appropriate, temporary special measures in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention and general recommendation».

¹¹ Il paragrafo n. 25 della *Reccomendation no. 28* infatti prevede «*The policy must be comprehensive in that it should apply to all fields of life, including those which are not explicitly mentioned in the text of the Convention*».

¹² Paragrafo n. 16 della *Reccomendation no. 28*.

¹³ F. MODUGNO, *Breve discorso intorno all'uguaglianza. Studio di una casistica: i minori e i nuovi media*, in *Osservatorio AIC*, n. 1-2014, 2.

¹⁴ A favore dell'inserimento esplicito della parità di diritti tra donne e uomini in Costituzione, M. BIZOZZERO, *Gleichberechtigung von Mann und Frau*, in *Liechtensteinische Juristen-Zeitung (LJZ)* 1986, 119, pur rilevando che le opinioni sociali aiutano a orientare la lettura del testo normativo, che spesso gli interpreti "rimangono indietro" rispetto alle opinioni prevalenti, soprattutto quando si tratta di disposizioni con implicazioni politiche.

Così, il 17 dicembre 1971¹⁵ il Parlamento adottò la legge costituzionale di interpretazione autentica¹⁶ chiarendo che l'art 31, con l'espressione "tutti i cittadini", si riferiva a "tutte le persone con cittadinanza del Liechtenstein senza distinzione di sesso". L'approvazione di questa proposta avvenne in mancanza di qualsiasi discussione e senza che fosse specificato quali aree sarebbero state incise dall'interpretazione autentica né se essa avrebbe dovuto applicarsi anche ad altri termini usati dalla Costituzione. La modifica fu quindi considerata *de facto* inefficace e il dibattito circa l'estendibilità continuò sostanzialmente inalterato. Basti qui ricordare, in proposito, la sentenza StGH 1982/1-25, in cui lo *Staatsgerichtshof* (un organo simile alla nostra Corte costituzionale, disciplinato all'articolo 104 della Costituzione) aveva negato che dall'art. 31 potesse derivare la declaratoria di incostituzionalità dell'esclusione delle donne dal diritto di voto¹⁷.

Sino al 1978 questa problematica non suscitò grandi reazioni nel mondo politico del Principato, nonostante il Liechtenstein fosse rimasto l'unico Paese in Europa a non aver esteso il diritto di voto alle donne e nonostante le gravi discriminazioni che queste subivano sia *ex legis* che *de facto*.

Tuttavia, in quell'anno, l'adesione al Consiglio d'Europa portò con sé importanti cambiamenti. In particolare, l'Assemblea parlamentare (APCE) formulò una serie di censure sull'ordinamento del Principato rilevando, per quanto qui di interesse, che «*the right to vote is not yet extended to women for general elections and referenda, although they are entitled to vote in certain local elections, and noting that Liechtenstein's only women's political organisation has declared itself in favour of accession*» ed auspicando la celere eliminazione di questa grave discriminazione¹⁸.

Questo rilievo, finalmente, "smosse" l'attenzione sociale sul tema e, dopo ben due *referendum* conclusi con esito negativo¹⁹, il voto referendario del 29 giugno e del 1° luglio 1984 ebbe esito positivo e fu finalmente introdotto il diritto di voto per le donne.

Si avviò, subito dopo il raggiungimento di questa conquista, un dibattito circa la necessità di introdurre una disposizione costituzionale che,

¹⁵ Lo stesso giorno il Parlamento discusse anche l'iniziativa costituzionale riguardante l'introduzione del diritto di voto delle donne, che fu respinta dagli elettori il 28 febbraio 1971.

¹⁶ LGBL. 1971, n. 22.

¹⁷ StGH 1982/1-25 (28 aprile 1982) paragrafo I (= LES 1983, 69 ss. [S. 69]).

¹⁸ Consiglio d'Europa, Parere n. 90 del 1978 - *Adesione del Liechtenstein al Consiglio d'Europa*, testo adottato dall'Assemblea il 28 settembre 1978 (11a seduta), Strasburgo 1978, disponibile all'indirizzo:

<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13829&lang=en>.

¹⁹ Cioè quelli del febbraio 1971 e dell'ottobre 1972. Per una trattazione più dettagliata si vedano L. Cianci, D. Zecca, *La discriminazione di genere e di residenza in Liechtenstein fra esercizio dei diritti politici e cittadinanza dimidiata*, in questo fascicolo della *Rivista*.

in modo più chiaro e vincolante rispetto alla interpretazione autentica dell'art. 31 fornita dalla citata LGBI 1971 n. 22, espressamente riconoscesse pari diritti a uomini e donne in ogni ambito, non solo quello elettorale, e, in particolare, in quei settori quali la famiglia, l'educazione ed il lavoro in cui queste ultime erano maggiormente discriminate.

Il 27 settembre 1985 la commissione "per la parità delle donne" istituita nel giugno di quell'anno²⁰ depositò una proposta per l'introduzione di un secondo comma all'art. 31 che prevedeva: «L'uomo e la donna hanno uguali diritti. Essi sono uguali soprattutto nei settori della famiglia, dell'educazione e del lavoro. Hanno diritto a una paga uguale per un lavoro uguale». In Parlamento, questa iniziativa fu sostenuta solo da quattro dei venticinque deputati e fu elaborato un controprogetto che prevedeva una diversa formulazione della norma: «La legge deve garantire l'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare nella famiglia, nell'educazione e nel lavoro. L'uomo e la donna hanno diritto alla stessa retribuzione per lo stesso lavoro».

Ai fini della presente analisi giova rilevare che questa seconda formulazione, seppur simile a quella della proposta della commissione, conteneva un elemento di grande novità, dato che avrebbe introdotto nella Costituzione del Liechtenstein il principio di uguaglianza sostanziale: il termine "garantire" (*sorgen für*) avrebbe imposto, infatti, un obbligo di intervento attivo dello Stato a tutela della parità di genere.

Sottoposte le due diverse versioni al *referendum*, nessuna delle due ottenne esito positivo²¹ e lo *Staatsgerichtshof*, pur rilevando la lacuna del sistema del Principato, continuò a rifiutarsi di intervenire, sostenendo che «anche se un passo significativo verso l'uguaglianza politica è stato fatto con l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità delle donne [...] è principalmente compito del legislatore realizzare ulteriormente l'uguaglianza di uomini e donne nel diritto, nella misura in cui le differenze non siano obiettivamente giustificate»²².

Sulla base di queste spinte, il Parlamento, nella seduta del 16 giugno 1992, all'unanimità, approvò l'emendamento dell'art. 31, che ora prevede «L'uomo e la donna sono titolari degli stessi diritti»²³. Il giorno successivo fu presentata una mozione affinché il Governo, entro il 1996, adeguasse la legislazione vigente al nuovo dettato costituzionale, eliminando qualsiasi discriminazione prevista per legge nei confronti delle donne, entro il 1996²⁴.

²⁰ Si rinvia a P.M. SCHIESS RÜTIMANN, *Geschlechtergleichheit, Care-Arbeit und Familienpolitik in Liechtenstein*, in *Jusletter* 5 Februar 2018, 5-6.

²¹ L'iniziativa ricevette il 23,26% dei SI e il controprogetto il 28,30%.

²² StGH 1988/16 (del 28 aprile 1989) paragrafo 4.3 (LES 1989, 115 ss.) e StGH 1988/17 (anch'essa del 28 aprile 1989) paragrafo 3.4 (LES 1989, 118 ss.).

²³ LGBI. 1992, n. 81.

²⁴ Il *Landtag* ha approvato all'unanimità la mozione: Landtags-Protokolle 1992 II, 1147 (seduta del 17 giugno 1992).

È abbastanza ironico, in inciso, rilevare che la prima applicazione del secondo comma dell'art. 31 è stata in favore non di una donna, ma di un uomo senza reddito che ha denunciato la violazione del principio di uguaglianza da parte della legge che riconosceva il diritto al mantenimento soltanto alle donne (e ai figli)²⁵.

La norma costituzionale approvata presenta una formulazione molto più scarna delle due proposte di cui si era discusso negli anni precedenti e non fornisce alcun appiglio normativo per l'affermazione del principio di uguaglianza sostanziale. La dottrina ha criticamente rilevato che, approvata questa modifica ed incentivata la revisione della normativa in vigore per garantire l'uguaglianza formale tra uomini e donne, il *Landtag* ha ritenuto concluso il proprio compito.

Questo passaggio è particolarmente significativo per le presenti note: il Parlamento non ha ritenuto che la parità di genere dovesse essere raggiunta, oltre che attraverso le indispensabili modifiche formali, anche attraverso azioni positive, non qualificando, dunque, la parità di genere come un istituto di uguaglianza sostanziale.

3. L'introduzione del principio di uguaglianza sostanziale ad opera della disciplina sovranazionale e i problemi di effettività. Un primo schema di sintesi

Un autentico – sebbene, come si vedrà, non del tutto completato – cambiamento di prospettiva si è verificato su impulso del diritto sovranazionale, e, in particolar modo, per opera della menzionata Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Sin dal primo report del 1997 il Comitato della CEDAW rilevava «*While the de jure prerequisites for equality between men and women exist, that does not however mean that de facto equality has been achieved or will automatically be forthcoming*»²⁶. Il Comitato, cioè, pur dando conto del riconoscimento dell'uguaglianza formale tra uomini e donne e dello sforzo del Parlamento del Principato nel modificare tutte le previsioni normative che contenevano discriminazioni *ex lege*, ha ritenuto che questo traguardo fosse insufficiente ai fini della completa ed efficace applicazione della Convenzione²⁷ e ha

²⁵ StGH 1991/14 del 23 marzo 1993 (LES 1993, 73 ss.).

²⁶ CEDAW/C/LIE/1, 22 agosto 1997.

²⁷ I rilievi del Comitato hanno presto sortito effetti anche nell'ordinamento interno. La BuA n. 63/1996 ha, infatti, rilevato che «le misure, da sole, non sono sufficienti e promuovere efficacemente l'uguaglianza, ma sono solo un passo in questa direzione». Ancora, la deputata Ingrid Hassler (Landtags-Protokolle 1995 III, 1617): «il nostro Paese dovrà quindi ancora fare grandi sforzi, indipendentemente dalla situazione giuridica regolamentata o meno del Liechtenstein, per realizzare l'obiettivo e lo scopo di questa Convenzione».

indicato le azioni da adottare nei settori dell'educazione, del lavoro, della politica²⁸, della famiglia e della salute per garantire una reale parità tra uomini e donne.

Non potendo in questa sede approfondire tutte le misure adottate dal Liechtenstein per rispondere alle sollecitazioni provenienti dal Comitato e, in generale, dalla normativa sovranazionale, ci si limita a richiamare l'attenzione sull'adozione, il 10 marzo 1999, della già citata Legge sull'uguaglianza (GLG), che rappresenta, ai fini della ricerca di un principio di uguaglianza sostanziale nell'ordinamento del Principato, un punto di approdo di fondamentale importanza.

L'art. 1 GLG afferma, infatti, che lo scopo della legge è *la promozione dell'uguaglianza effettiva delle donne e degli uomini* e che essa *mira a raggiungere la parità tra donne e uomini nel mondo del lavoro e nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi*. Si tratta, senza alcun dubbio, del riconoscimento della parità di genere come istituto di uguaglianza sostanziale che, in quanto tale, richiede programmi di finanziamento (art. 16) e strutture per la sua attuazione (vedi l'art. 17, che prevede che possano essere finanziati centri di consulenza e l'art. 19, che istituisce l'Ufficio per i servizi sociali²⁹, con il compito di «promuove[re] l'uguaglianza tra donne e uomini in tutti i settori della vita e si impegna per l'uguaglianza giuridica e fattuale»).

Alla luce della evoluzione normativa sopra esposta si può oggi affermare che certamente il Principato del Liechtenstein accoglie il principio di parità di genere e lo qualifica come un istituto di uguaglianza sostanziale, nella consapevolezza che tale obiettivo deve essere raggiunto non solo attraverso l'eliminazione delle discriminazioni poste dalla legge, ma anche attraverso azioni positive volte a colmare il divario rispetto agli uomini³⁰.

²⁸ In particolare, per comprendere le difficoltà in tema di elettorato passivo si veda *Politiklehrgang für Frauen*, una brochure informativa per le donne che vogliono candidarsi alle elezioni elaborato da https://www.llv.li/files/asd/folder_politiklehrgang-2022_400x210_web.pdf

²⁹ L'ufficio è tutt'oggi esistente, ma ha anche ulteriori attribuzioni, come la tutela degli indigenti, delle persone con disabilità, dei giovani, etc. Qui il sito istituzionale: <https://www.llv.li/inhalt/11915/amtstellen/amt-fur-soziale-dienste>

³⁰ In particolare, a titolo esemplificativo: a) La modifica, nel 2016, dell'articolo 283 del codice penale, che introduce il genere come motivo vietato di discriminazione; b) Una nuova legge, nel 2015, su genitori e figli, che rende l'affidamento congiunto la regola generale dopo la separazione o il divorzio; c) Modifiche, nel 2012, al diritto di successione, aumentando la quota di eredità legale del coniuge superstite o del partner domestico registrato da un terzo del patrimonio alla metà; d) Modifiche, nel 2011, alla legge che disciplina i reati sessuali, introducendo il perseguimento d'ufficio nei casi di minacce pericolose contro i familiari stretti, stalking, stupro o aggressione sessuale nei matrimoni e nelle unioni domestiche, e matrimoni forzati; e) Modifiche, nel 2011, al codice penale, che vietano le mutilazioni genitali femminili.

Si pone dunque un problema di effettività³¹ e il Comitato CEDAW, nel corso degli anni, ha individuato una serie di settori che rimangono critici, nonostante l'intervento dello Stato a tutela dei diritti delle donne³².

Anzitutto, desta preoccupazione il divieto, per le donne, di succedere al trono. L'ultimo *report*³³ ha, inoltre, rilevato importanti difficoltà nella sfera professionale, nella conciliazione della carriera e della vita familiare e nella rappresentanza delle donne nei processi decisionali e nelle posizioni di *leadership* nella politica e negli affari. Ancora, a quasi quarant'anni dal riconoscimento del diritto di voto, è ancora molto delicata la partecipazione delle donne alla vita politica, che però appare in via di netto miglioramento³⁴.

Si tratta, a ben vedere, di problemi di concreta realizzazione della parità di genere molto simili a quelli che si pongono in altri Paesi europei, primo tra tutti l'Italia³⁵. Camminando verso Vaduz, per riprendere il titolo di queste note, può allora affermarsi che il divario tra il Principato e il resto d'Europa in materia di diritti femminili è stato di fatto colmato.

³¹ Per una panoramica recente sulle condizioni delle donne elaborata per il Governo del Liechtenstein da Patricia Hornich (Liechtenstein-Institut): https://www.liechtenstein-institut.li/application/files/8116/2063/2375/Statusbericht_Menschenrechte_2020_financial.pdf

³² Per un'analisi statistica delle condizioni delle donne nel Principato del Liechtenstein, si rinvia al sito ufficiale dell'Ufficio Statistica: <https://www.llv.li/inhalt/119108/amtsstellen/indikatoren-zur-gleichstellung-von-mann-und-frau>

³³ *Follow-up report on the recommendations relating to the fifth country report of the Principality of Liechtenstein on implementation of the CEDAW Convention*, 2021.

³⁴ Il report 2021 rileva «At the municipal council elections in 2019, women ran for 65 of the total of 104 seats, 43 of whom were elected. This increased the proportion of women on the municipal councils from the previous 17 % to 41.4 %. In two out of eleven municipalities, a woman was elected mayor, and, also in two out of eleven municipalities, for the first time the municipal councils contain more women than men. 23 women (31 %) and 52 men (69 %) stood for the 2021 parliamentary elections. 7 women were elected to the national parliament which consists of 25 representatives, thereby achieving a proportion of women of 28%. This proportion of female parliamentarians is the highest in Liechtenstein's history. In addition, 4 out of 10 deputy representatives for the legislative period 2021-2025 are female. Three out of the five members of the newly elected government are female; the proportion of women in government is thus at 60 %. This is also historic: never before have there been more women than men in Liechtenstein's government».

Per un approfondimento del tema e, in particolare, della difficoltà per i partiti politici nell'individuare candidati di sesso femminile, si rinvia a L. MÄRK-ROHRER, *Frauen und politische Parteien in Liechtenstein. Bendern*, Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut, 48, <https://www.liechtenstein-institut.li/publikationen/mark-rohrer-linda-2014-frauen-und-politische-parteien-liechtenstein-bendern-arbeitspapiere-liechtenstein-institut-48>.

³⁵ L'ultimo report del Comitato CEDAW rispetto all'assicurazione del principio della parità di genere in Italia è rinvenibile al seguente link: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fITA%2f7&Lang=en.

Angelica Gerosa
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale
Università Statale di Milano
angelica.gerosa@unimi.it